

*Il bilancio d'esercizio:  
caratteristiche fondamentali e  
clausole generali*

# IL BILANCIO D'ESERCIZIO

BILANCIO D'ESERCIZIO


STATO  
PATRIMONIALE

CONTO  
ECONOMICO

RENDICONTO  
FINANZIARIO

NOTA  
INTEGRATIVA

# I PRINCIPI GENERALI DEL BILANCIO



# LE CLAUSOLE GENERALI

- obbligo di rispettare gli schemi di bilancio previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c.

## CHIAREZZA

- divieto di raggruppare le voci se ciò pregiudica la chiarezza e la significatività del bilancio

- divieto di compensi di partite

Strumento di informazione trasparente e capace di offrire una corretta interpretazione della situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell'esercizio

## RAPPRESENTAZIONE E VERITIERA E CORRETTA (true and fair view)

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. I criteri di rilevanza vanno illustrati in nota integrativa.


## RILEVANZA (materiality)

## CLAUSOLE GENERALI

(art. 2423 2° e 4°  
comma c.c.)

*Il bilancio d'esercizio:  
principi di redazione*

# I PRINCIPI DI REDAZIONE



# I PRINCIPI DI REDAZIONE

## PRUDENZA

Devono essere imputati al periodo i *rischi* e le *perdite di competenza anche se conosciuti dopo la sua chiusura*, mentre non vanno presi in considerazione gli utili non ancora realizzati.

PRINCIPI DI  
REDAZIONE

# I PRINCIPI DI REDAZIONE

PRUDENZA

CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE

PRINCIPI DI  
REDAZIONE

La valutazione degli elementi patrimoniali deve essere effettuata nella *prospettiva della continuazione* dell'attività dell'impresa (*going concern*), cioè in ipotesi di normale funzionamento. Da questo principio discendono i criteri di valutazione delle voci di bilancio esposti nell'art. 2426 C.C.



# I PRINCIPI DI REDAZIONE

## PRINCIPI DI REDAZIONE

PRUDENZA

CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE

PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA

Questo principio, introdotto implicitamente dal *D.Lgs. 6/2003 (Riforma del Diritto societario)* è ora esplicitato dal comma 1-bis dell'art. 2423-bis C.C.: “La rilevazione e la rappresentazione delle voci è effettuata tenendo conto della *sostanza dell'operazione o del contratto*”. Il principio rafforza la clausola della rappresentazione veritiera e corretta: l'informazione risulta idonea a rappresentare correttamente le operazioni aziendali quando queste sono rilevate e iscritte in bilancio in funzione della loro sostanza economica e non dell'aspetto formale. La sostanza delle operazioni, infatti, non è sempre in linea con ciò che risulta da un loro esame formale.

# I PRINCIPI DI REDAZIONE

PRINCIPI DI  
REDAZIONE

PRUDENZA


CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE

PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA

COMPETENZA ECONOMICA


Si devono attribuire al periodo costi e ricavi che si riferiscono a operazioni che si sono in esso *concluse* dando luogo alla realizzazione di ricavi.

# I PRINCIPI DI REDAZIONE



I differenti elementi compresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente. Tale disposizione tende a evitare la valutazione complessiva degli *elementi eterogenei* compresi in una specifica voce patrimoniale. I crediti, ad esempio, devono essere valutati separatamente, considerando le differenti caratteristiche di solvibilità di ciascun debitore.

# I PRINCIPI DI REDAZIONE



I criteri di valutazione, di norma, *non possono essere modificati da un esercizio all'altro*. Questo principio costituisce il presupposto indispensabile per la *comparazione* dei risultati dei bilanci di più esercizi consecutivi; esso *limita* la possibilità di attuare le cosiddette politiche di bilancio, che derivano dall'*utilizzazione*, da parte degli amministratori, di *accorgimenti valutativi tendenti a pilotare i risultati economici d'esercizio*.

# LE NOVITÀ IN TEMA DI PRINCIPI GENERALI DI BILANCIO

## Clausola generale della rilevanza – art. 2423 c.c. 4° comma

Fermi restando gli obblighi di regolare tenuta delle scritture contabili, il **principio di rilevanza**, consente di **non rispettare** gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando non abbiano **effetti rilevanti** sulla rappresentazione veritiera e corretta e impone di illustrare nella nota integrativa i criteri alla base dell'applicazione di tale disposizione.

## Principio di prevalenza della sostanza sulla forma – art. 2423-bis c.c.

La rilevazione e la presentazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della **sostanza dell'operazione e del contratto**, eliminando l'attuale riferimento alla funzione economica dell'elemento (voci) dell'attivo e del passivo.

N.B.: Poiché la disciplina del **leasing** è attualmente in fase di revisione da parte dello IASB, si è preferito mantenere l'attuale assetto normativo sul trattamento contabile del leasing in attesa che si definisca il quadro regolatore internazionale.

# *Struttura e contenuto dello Stato patrimoniale*

# STATO PATRIMONIALE: SCHEMA SINTETICO

## STATO PATRIMONIALE

### ATTIVO

---

A - CREDITI VERSO SOCI  
B - IMMOBILIZZAZIONI  
C - ATTIVO CIRCOLANTE  
D - RATEI E RISCONTI

### PASSIVO

---

A - PATRIMONIO NETTO  
B - FONDI PER RISCHI E ONERI  
C - TFR  
D - DEBITI  
E - RATEI E RISCONTI

## ATTIVO

### A - CREDITI VERSO SOCI

Il primo raggruppamento dell'Attivo è costituito dai CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI in seguito alla sottoscrizione del Capitale sociale; l'importo eventualmente già richiamato dagli amministratori deve essere distintamente indicato.



# ATTIVO

## B – IMMOBILIZZAZIONI

Il secondo raggruppamento dell'attivo – IMMOBILIZZAZIONI – si può distinguere in:

- I *Immobilizzazioni immateriali*;
- II *Immobilizzazioni materiali*;
- III *Immobilizzazioni finanziarie*.

Le Immobilizzazioni immateriali e materiali comprendono i *beni immateriali e materiali destinati a rimanere a lungo* presso l'azienda, nonché i *costi a utilità pluriennale\**, l'*avviamento* e gli *anticipi ai fornitori* di immobilizzazioni immateriali e materiali.

Le Immobilizzazioni finanziarie comprendono i *titoli* e le *partecipazioni, azionarie e non azionarie*, destinati ad essere mantenuti durevolmente nel patrimonio aziendale, nonché i *crediti* di natura finanziaria (ad esempio mutui attivi). Sono distinte in:

- 1) *partecipazioni in collegate, controllate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti e in altre imprese*;
- 2) *crediti finanziari*, con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo;
- 3) *altri titoli*;
- 4) *strumenti finanziari derivati attivi*.

\*Nell'ambito delle immobilizzazioni immateriali possono essere capitalizzati solo i *costi di sviluppo*. Le spese di pubblicità e le spese di ricerca applicata non possono più essere capitalizzate.

## ATTIVO

### C - ATTIVO CIRCOLANTE

L'ATTIVO CIRCOLANTE comprende i seguenti sotto raggruppamenti:

- I *Rimanenze*;
- II *Crediti*, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo;
- III *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*;
- IV *Disponibilità liquide*.

Anche nell'attivo circolante vengono aggiunte le voci relative ad *imprese sottoposte al controllo delle controllanti* e agli *strumenti finanziari derivati attivi*.

## ATTIVO

### D - RATEI E RISCONTI

L'ultimo raggruppamento dell'Attivo è rappresentato da RATEI E RISCONTI nei quali sono indicati i proventi di competenza dell'esercizio ma esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza degli esercizi successivi, *l'entità dei quali varia in ragione del tempo.*

Viene eliminata l'indicazione del *disaggio su prestiti.*

## PASSIVO

### A - PATRIMONIO NETTO

Include il *Capitale sociale*, le *riserve*, gli *utili* e le *perdite* portati a nuovo e dell'esercizio.

Le *azioni proprie*, che precedentemente erano incluse nella voce III – Immobilizzazioni finanziarie sono ora direttamente ridotte dal Patrimonio netto per un uguale importo, con iscrizione al passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo: ***X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.***

Alla voce ***VII*** si aggiunge la ***Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.***

## PASSIVO

### B - FONDI PER RISCHI E ONERI

Hanno origine da accantonamenti destinati soltanto a coprire perdite o debiti di *natura determinata*, di *esistenza certa o probabile*, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'*ammontare* o la *data di sopravvenienza* (art. 2424 bis, 3° comma, C.C.). Sono esclusi da questa voce i *fondi svalutazione* (ad esempio *Fondo svalutazione crediti*), che per definizione costituiscono poste di rettifica delle corrispondenti voci dell'Attivo.

Viene aggiunto il numero 3) *Fondi rischi ed oneri per strumenti finanziari derivati passivi* che accoglie le variazioni di *fair value* derivanti dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati.

## PASSIVO

### C - TFR

In questo raggruppamento figurano le somme spettanti ai dipendenti nel caso di cessazione del rapporto lavorativo, *calcolate in base all'articolo 2120 C.C.* e non accantonate nei Fondi pensione.

## PASSIVO

### D - DEBITI

Comprende tutti i debiti dell'azienda indipendentemente dalla loro scadenza.

## PASSIVO

### E - RATEI E RISCONTI

In questo raggruppamento devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio da sostenere in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi, *la cui entità varia in ragione del tempo.*

Viene eliminata l'indicazione dell'*aggio su prestiti.*

Sono stati abrogati i *conti d'ordine*, che non devono più essere riportati in calce allo stato patrimoniale. Ora le garanzie prestate direttamente o indirettamente (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali, etc.) vanno indicate in nota integrativa.



# LE NOVITÀ IN TEMA DI PROSPETTI DI BILANCIO: MODIFICHE ALLO SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

- **Costi di pubblicità e ricerca:** vengono eliminati e non sono più capitalizzabili.
- **Società sotto comune controllo:** vengono introdotte specifiche voci per i crediti e i debiti verso imprese “consorelle”, cioè sottoposte al controllo delle controllanti.
- **Derivati:** sono aggiunte specifiche voci per i derivati attivi (compresi sia tra le immobilizzazioni, sia nel circolante) e per i quelli passivi.
- **Azioni proprie:** devono essere portate a diminuzione del patrimonio netto e non più iscritte nell'attivo.
- **Riserva di copertura:** viene introdotta una voce specifica nelle poste del patrimonio netto per accogliere la riserva per la copertura dei flussi finanziari, con specifico rinvio alle modalità di misurazione contenute negli IFRS.
- **Aggi e disaggi di emissione:** queste voci vengono eliminate.
- **Conti d'ordine:** la voce viene eliminata e le informazioni sugli impegni e i rischi devono essere commentati nelle note al bilancio.

# *Struttura e contenuto del Conto economico*

# CONTO ECONOMICO: SCHEMA SINTETICO

## CONTO ECONOMICO

A VALORE DELLA PRODUZIONE

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

---

*DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE*

C +/- PROVENTI E ONERI FINANZIARI

D +/- RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE

---

*RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE*

- IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

---

*UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO*

## A VALORE DELLA PRODUZIONE

È formato da componenti positivi di reddito relativi alla *gestione principale* dell'impresa (gestione tipica) e anche da *componenti accessori* (gestione atipica) *che non abbiano natura finanziaria o straordinaria*.

## B - COSTI DELLA PRODUZIONE

Comprende i componenti negativi di reddito inerenti l'attività caratteristica (tipica e atipica) dell'azienda.

## C +/- PROVENTI E ONERI FINANZIARI

In esso affluiscono i ricavi derivanti da investimenti effettuati nel settore finanziario e gli oneri che rappresentano il costo dei finanziamenti di capitale di credito contratti dall'azienda, nonché gli utili e le perdite su cambi. Comprende anche la separata indicazione dei *proventi e oneri finanziari per imprese sottoposte al controllo delle controllanti* (sorelle).

## D +/- RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE

Comprende due categorie analitiche:

18) rivalutazioni e 19) svalutazioni.

Le rivalutazioni sono rappresentate dai ripristini di valore di attività finanziarie quando vengono meno i motivi di una precedente svalutazione; non si tratta, quindi, di rivalutazioni di natura monetaria.

Nell'ambito di questa classe si inseriscono *le rivalutazioni e le svalutazioni di strumenti finanziari derivati* che costituiscono la contropartita di strumenti finanziari derivati attivi e passivi nei casi in cui le relative eccedenze o meno vanno imputate a conto economico.

**La somma algebrica dei tre risultati parziali del Conto economico rappresenta il risultato economico prima delle imposte; sottraendo da questo la voce 20 - *Imposte sul reddito d'esercizio*, correnti, differite e anticipate, si perviene alla voce 21 - *Utile (perdita) dell'esercizio*.**

## PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

È abrogata la suddivisione dei *proventi ed oneri tra ordinari e straordinari* e tutta la sezione E che evidenziava questi ultimi. I proventi e gli oneri straordinari saranno inclusi nei proventi ed oneri a seconda della loro natura e non sono più separatamente riconoscibili dalla lettura del conto economico.

Questa modifica, conforme alle norme internazionali IAS/IFRS, in effetti riduce il valore segnaletico del bilancio e della situazione economica e rimanda alla nota integrativa la loro separata indicazione. Il numero 13 del primo comma dell'art. 2427, contenuto della nota integrativa, precisa ora la necessità di indicare nella nota stessa *“l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”*.

**Diversa comunque resta la considerazione di un *costo o provento eccezionale* da un *costo o provento straordinario*, nel senso che un costo o provento straordinario si identifica per la sua estraneità della fonte del provento o dell'onere dalla gestione ordinaria dell'impresa. In sintesi un evento non comporta oneri e proventi straordinari perché è eccezionale, anormale o imprevisto, ma in quanto tale evento non si collega alla normale gestione dell'impresa. Ora l'impostazione viene ribaltata e comporta la revisione del Principio Contabile OIC n. 29.**


# LE NOVITÀ IN TEMA DI PROSPETTI DI BILANCIO: MODIFICHE ALLO SCHEMA DI CONTO ECONOMICO

- **Oneri e proventi finanziari:** vengono introdotte specifiche voci nella classe C per i proventi/oneri che derivano dai rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti.
- **Classe D, Rettifiche di valore di attività finanziarie:** viene sostituita dalla Classe D, «Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie».
- **Oneri/proventi da derivati:** vengono introdotte nella classe D specifiche voci per oneri/proventi dei derivati.
- **Oneri/proventi straordinari:** la Classe E è eliminata dallo schema e dunque non sono ammesse nel Conto Economico le voci straordinarie, che devono essere solo illustrate nella nota integrativa quando sono di natura eccezionale.

*La Nota integrativa  
e gli allegati al bilancio*



# LA NOTA INTEGRATIVA



# LE FUNZIONI DELLA NOTA INTEGRATIVA

- Rendere comprensibili determinati valori iscritti negli schemi contabili del Bilancio d'esercizio che, in caso contrario, sarebbero poco significativi, in quanto privi del corredo di informazioni necessarie per comprenderne il contenuto
- Fornire informazioni complementari di carattere patrimoniale, finanziario ed economico

# LE NOVITÀ IN TEMA DI NOTA INTEGRATIVA (1 di 2)

- Il nuovo articolo 2427 precisa che le informazioni relative alle voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui queste ultime sono indicate negli schemi.
- Il **n.3)** prevede le informazioni relative alle spese pluriennali capitalizzate, tra cui non sono più compresi i costi di ricerca e quelli di pubblicità: pertanto, l'informativa riguarderà soltanto eventuali costi di impianto e ampliamento e i costi di sviluppo.
- Il **n.9)**, interessato dalla soppressione dei conti d'ordine, prevede numerose informazioni relative a: importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie prestate; impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché assunti nei confronti delle imprese del gruppo tra le quali sono comprese ora anche le imprese “sorelle”.
- Il **n.13)** prevede le informazioni riguardanti importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali che sono particolarmente rilevanti data l'eliminazione della parte straordinaria del conto economico.
- Il **n.16)** impone di evidenziare non solo l'ammontare dei compensi di amministratori e sindaci (obbligo già vigente), ma anche eventuali anticipazioni e crediti concessi agli stessi.


## LE NOVITÀ IN TEMA DI NOTA INTEGRATIVA (2 di 2)

- Le ulteriori informazioni richieste dal **n.18)** riguardano situazioni non ricorrenti, in quanto relative a warrants e opzioni.
- Il **n. 22-quater)** richiede le informazioni su natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
- I **n. 22 quinquies e sexies)** riguardano le informazioni relative all'impresa che redige il bilancio consolidato di cui l'impresa fa parte.
- Il **n. 22-septies)** è relativo alla proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.

Per le imprese che detengono strumenti finanziari derivati l'articolo 2427-bis impone ulteriori informazioni relative al *fair value* degli stessi e alle relative modalità di valutazione. Inoltre, devono essere fornite le informazioni relative alle modalità di contabilizzazione delle variazioni di *fair value*, se a Conto economico o a Patrimonio netto.

Infine, la Nota integrativa è interessata anche dalle novità relative, per esempio, all'illustrazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.

# GLI ALLEGATI AL BILANCIO D'ESERCIZIO



*Le semplificazioni per le imprese  
di minori dimensioni*

# LA CLASSIFICAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI (1 di 2)

La *direttiva 2013/34/UE* distingue le società di capitali in **cinque categorie**: microimprese, piccole imprese, medie imprese, grandi imprese ed enti di interesse pubblico.

Le prime quattro tipologie sono individuate in base a parametri di **natura quantitativa** indicativi della dimensione aziendale, l'ultima sulla base di **parametri qualitativi** da cui si evince la rilevanza pubblica della società.

	CATEGORIA DI IMPRESA			
SOGLIE (almeno 2 criteri su 3)	MICRO IMPRESE	PICCOLE IMPRESE	MEDIE IMPRESE	GRANDI IMPRESE
Totale stato patrimoniale	$\leq \text{€ } 175.000$	$\leq \text{€ } 4.400.000$	$> \text{€ } 4.400.000$ $\leq \text{€ } 20.000.000$	$> \text{€ } 20.000.000$
Volume d'affari netto	$\leq \text{€ } 350.000$	$\leq \text{€ } 8.800.000$	$> \text{€ } 20.000.000$ $\leq \text{€ } 40.000.000$	$> \text{€ } 40.000.000$
Numero medio di dipendenti durante l'anno	$\leq 5$	$\leq 50$	$> 50$ $\leq 250$	$> 250$

# LA CLASSIFICAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI (2 di 2)

Il *D.Lgs. 139/2015* distingue le società di capitali in **quattro categorie**: microimprese, piccole imprese, grandi imprese ed enti di interesse pubblico.


Le prime quattro tipologie sono individuate in base a parametri di **natura quantitativa** indicativi della dimensione aziendale, l'ultima sulla base di **parametri qualitativi** da cui si evince la rilevanza pubblica della società.

SOGLIE (almeno 2 criteri su 3)	CATEGORIA DI IMPRESA		
	MICRO IMPRESE	PICCOLE IMPRESE	MEDIE E GRANDI IMPRESE
Totale stato patrimoniale	≤ € 175.000	≤ € 4.400.000	> € 4.400.000
Volume d'affari netto	≤ € 350.000	≤ € 8.800.000	> € 20.000.000
Numero medio di dipendenti durante l'anno	≤ 5	≤ 50	> 50



# IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Può essere redatto solo dalle società che nel primo esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi non abbiano superato congiuntamente 2 dei limiti sotto indicati (piccole imprese)



# IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (c.d. piccole imprese), ai sensi dell'art. 2435-bis hanno le seguenti **semplificazioni** rispetto alle medio-grandi imprese:

- hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale evitando di utilizzare il metodo del costo ammortizzato;
- hanno uno schema di Stato patrimoniale e Conto economico semplificati;
- sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario;
- sono esonerate dalla compilazione della Relazione sulla gestione;
- hanno una Nota integrativa significativamente semplificata.

# STATO PATRIMONIALE IN FORMA ABBREVIATA

## STATO PATRIMONIALE IN FORMA ABBREVIATA

### ATTIVO

- A** CREDITI VERSO SOCI per versamenti ancora dovuti  
(può essere accorpata in **C** II - Crediti)
- B** IMMOBILIZZAZIONI
- I Immobilizzazioni immateriali
  - II Immobilizzazioni materiali
  - III Immobilizzazioni finanziarie
- C** ATTIVO CIRCOLANTE
- I Rimanenze
  - II Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
  - III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
  - IV Disponibilità liquide
- D** RATEI E RISCONTI (può essere accorpata in **C** II - Crediti)

### PASSIVO

- A** PATRIMONIO NETTO
- I Capitale
  - II Riserva da soprapprezzo delle azioni
  - III Riserve di rivalutazione
  - IV Riserva legale
  - V Riserva per azioni proprie in portafoglio
  - VI Riserve statutarie
  - VII Altre riserve, distintamente indicate
  - VIII Utili (perdite) portati a nuovo
  - IX Utile (perdita) dell'esercizio
- B** FONDI PER RISCHI E ONERI
- C** TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
- D** DEBITI, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
- E** RATEI E RISCONTI (può essere accorpata in **D** - Debiti)

**NB: È eliminata la disposizione che impone di evidenziare per le immobilizzazioni materiali e immateriali la consistenza dei fondi ammortamento e svalutazioni.**

# CONTO ECONOMICO IN FORMA ABBREVIATA

## CONTO ECONOMICO IN FORMA ABBREVIATA

### **A** VALORE DELLA PRODUZIONE:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti e dei lavori in corso su ordinazione;
- 3) accorpato al punto 2);
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

### TOTALE

### **B** COSTI DELLA PRODUZIONE:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale:
  - a) salari e stipendi;
  - b) oneri sociali;
  - c) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili e altri costi;
  - d) - e) accorpate al punto c);
- 10) ammortamenti e svalutazioni:
  - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali e altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
  - b) - c) accorpate al punto a);
  - d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) accantonamenti per rischi;
- 13) altri accantonamenti;
- 14) oneri diversi di gestione.

### TOTALE

### DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( **A** - **B** )

### **C** PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

- 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
- 16) altri proventi finanziari:
  - a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
  - b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
  - c) accorpato al punto b);
  - d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
- 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
- 17-bis) utili e perdite su cambi.

### TOTALE (15 + 16 - 17 ± 17-bis)

### **D** RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE:

- 18) rivalutazioni di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni e di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
  - a) - b) - c) accorpate al punto 18);
- 19) svalutazioni di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni e di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
  - a) - b) - c) accorpate al punto 19).

### TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)

**Devono essere aggiunte le voci D.18.d e D.19.d che riguardano le rettifiche di valore degli strumenti derivati.**

**Devono essere eliminate le voci relative all'area straordinaria.**

### RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( **A** - **B** ± **C** ± **D** ± **E** )

- 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;
- 23) UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO.

# NOTA INTEGRATIVA IN FORMA ABBREVIATA

La Nota integrativa in forma abbreviata contiene soltanto le indicazioni più significative previste dall'art. 2427 C.C. È possibile, infatti, *sintetizzare* e addirittura *omettere numerose informazioni*. La redazione del *Bilancio in forma abbreviata* esonera inoltre gli amministratori dalla compilazione della *Relazione sulla gestione, a condizione* che nella Nota integrativa siano esposte alcune *indicazioni previste dall'art. 2428 C.C.*, e cioè:

- *il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni e quote delle società controllanti* possedute dalla società;
- *gli acquisti e le alienazioni di azioni proprie e di azioni o quote delle società controllanti* avvenute durante l'esercizio, i corrispettivi e i motivi delle operazioni.

# IL BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESSE

## (Art. 2435-ter)

Il decreto 139/2015 introduce la nuova categoria delle **micro-impresse**.

Le micro-impresse godono dello stesso regime di semplificazioni delle piccole imprese – secondo quanto disposto dall'art. 2435 bis – con ulteriori apposite agevolazioni.

Le micro-impresse sono esonerate dall'obbligo di rilevare a bilancio gli strumenti finanziari derivati.

Le micro-impresse sono esonerate dalla redazione della Nota integrativa quando in calce allo Stato patrimoniale risultino informazioni su impegni, garanzie e passività potenziali della società, nonché sui compensi agli amministratori/soci.

Le micro-impresse sono esonerate dalla redazione della Relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni sui movimenti nel numero di azioni proprie e di controllanti.